

— Corte Edu, Sezioni Unite e spazio minimo della cella: un consolidamento solo apparente

ECHR, Joined Chambers of the Court of Cassation and minimum living space in detention: no consolidated case law

di Giuseppe Romeo

Abstract. Con la [sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021](#), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno individuato i criteri di calcolo dello spazio minimo di tre metri quadrati per detenuto nelle celle collettive per non incorrere in una violazione dell'art. 3 C.E.D.U. La Cassazione ha ritenuto che tale calcolo vada effettuato al netto degli arredi tendenzialmente fissi, come il letto a castello, e ha precisato, al contempo, che la violazione di tale spazio minimo determina non un'automatica violazione dell'art. 3 C.E.D.U. ma solo una forte presunzione, vincibile in presenza di fattori compensativi che possano alleviare condizioni detentive inumane o degradanti. Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu nella sentenza *Mursic c. Croazia*, e ciò a causa del rinvio mobile contenuto nell'art. 35-ter o.p. Non sembra, tuttavia, che l'orientamento richiamato sia sufficientemente consolidato da poter essere considerato vincolante. Sarebbe stato, forse, più opportuno, pertanto, rifarsi ai principi elaborati in occasione delle sentenze *Sulejmanovic* e *Torreggiani*, in quanto più confacenti alle peculiarità del sistema penitenziario italiano, e concludere per una violazione automatica dell'art. 3 tutte le volte in cui lo spazio concesso al detenuto nella cella collettiva sia inferiore a tre metri quadrati.

Abstract. With ruling no. 6551 of 19 February 2021, the Joined Chambers of the Court of Cassation have identified the way to calculate the minimum living space of three square meters per inmate in collective cells, in order not to incur a violation of art. 3 ECHR. The Supreme Court established that this calculation has to be made without considering the non moving furnitures, such as the bunk bed. At the same time, they specified that the violation of this minimum standard does not result in an automatic infringement of art. 3 of the ECHR but only in a strong presumption, which can be overcome in the presence of compensatory factors that can alleviate inhuman or degrading prison

conditions. To this end, as requested by art. 35-ter o.p., the Court recalls the principles developed in the case law of ECtHR, and precisely in Mursic v. Croatia case. However, this case law doesn't seem sufficiently consolidated in order to be binding. It would have been, perhaps, more appropriate to recall the principles developed in the Sulejmanovic and Torreggiani cases, as they are more suited to the peculiarities of the Italian prison system, and to conclude for an automatic violation of art. 3 whenever the space granted to the prisoner in the collective cell is less than three square meters.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una premessa doverosa: l'art. 3 C.E.D.U. e le condizioni obiettive di detenzione. – 3. La vicenda. – 4. Il *background* giurisprudenziale europeo - 5. La soluzione delle Sezioni Unite. – 6. Una riflessione *destruens*: Mursic c. Croazia non è espressione di un orientamento consolidato. – 6.1. Le criticità del criterio del consolidamento. – 7. Una riflessione *construens*: ritrovare nell'ordinamento interno un meccanismo di tutela riflessa della C.E.D.U.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. A dutiful premise: art. 3 of the ECHR and objective conditions of detention. – 3. The case. – 4. The related european case-law. – 5. The solution of the Joined Chambers. – 6. A critical consideration: Mursic v. Croatia is not a consolidated case law. – 6.1. The challenges of the consolidation criterion – 7. A positive consideration: it is possible to find within the national legal system a way to indirectly protect the ECHR.

1. Introduzione.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 19 febbraio 2021¹, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni semplici in tema di individuazione delle modalità di calcolo dello spazio minimo garantito al detenuto in una cella comune per non incorrere in una violazione dell'art. 3 C.E.D.U., infrazione risarcibile tramite la procedura definita dall'art. 35-ter o.p., introdotta dal legislatore in seguito alla condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo nel noto caso Torreggiani².

La Suprema Corte, nella sua conformazione più autorevole, era stata investita dei seguenti quesiti: «se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte Edu, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza, ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, dovesse essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo»; e «se, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 C.E.D.U. nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte Edu (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio *pro capite* fosse compreso tra i tre e i quattro metri quadrati».

¹ Cass. pen., sez. Un., 19 febbraio 2021, n. 6551, in CED, rv. 280433.

² Per un commento a caldo della sentenza si vedano, F. Gianfilippi, *Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite - sent. n. 6551/2021 - : il punto sugli spazi detentivi minimi e un'occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale e limiti all'apprezzamento del giudice nazionale*, in *Giustizia Insieme*, 2 marzo 2021; C. Cataneo, *Le Sezioni unite si pronunciano sui criteri di calcolo dello "spazio minimo disponibile" per ciascun detenuto e sul ruolo dei fattori compensativi nell'escludere la violazione dell'art. 3 CEDU*, in *Sistema Penale*, 23 marzo 2021.

La sentenza in esame, nel sancire che, nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento, e che, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, e che fattori compensativi, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 C.E.D.U. derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, aggiunge un altro tassello al mosaico della tutela dei diritti umani dei detenuti, funzionale a garantire condizioni detentive rispettose della loro dignità³. Ciononostante, la sentenza non convince del tutto laddove, nel rispondere ai quesiti, recepisce, in ossequio agli obblighi conseguenti all'applicazione dell'art. 35-ter o.p., giurisprudenza europea poco confacente alle peculiarità e criticità del sistema penitenziario italiano.

2. Una premessa doverosa: l'art. 3 C.E.D.U. e le condizioni obiettive di detenzione.

Il fulcro della questione ruota intorno all'art. 3 C.E.D.U., dal momento che, essa non solo sorge da un ricorso ex art. 35-ter o.p. che stabilisce «Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati», ma si incentra proprio sull'interpretazione non sempre univoca che di questa disposizione è stata data nel tempo sia dalla Corte Edu sia dai giudici nazionali, dalla quale, pertanto, deve prendere avvio la presente disamina.

L'art. 3 C.E.D.U., nel sancire icasticamente il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, è la norma di riferimento in materia di condizioni detentive, dal

³ La dignità è un concetto suscettibile di assumere significati diversi, seppure tra loro non inconciliabili. Sotto un profilo filosofico, la dignità è, anzitutto, un valore, da intendersi come «preferenza intersoggettiva orientata». Essa costituisce dunque un bene finale, destinato a realizzarsi attraverso attività teologicamente orientate. In questo senso, J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, ed. it. a cura di L. Ceppa, Editori Laterza, 1996, p. 303. Da un punto di vista giuridico, invece, la dignità, intesa sempre come valore, può essere osservata nell'ottica del pluralismo e del conflitto, con conseguente necessità, di volta in volta, di valutare la sua idoneità a soccombere a o sopraffare un altro valore fondamentale. Sulla conflittualità dei valori, I. Berlin, *Introduzione*, in Id., *Libertà*, Feltrinelli, 2005. La dignità può atteggiarsi, inoltre, come principio, espressivo del valore corrispondente, e condivide dei principi la caratteristica di poter operare a prescindere da un riconoscimento espresso, bastando la conformità alle concezioni diffuse sul dover essere del diritto: al riguardo, R. Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp Verlag AG, 1986, p. 104. La dignità può essere valutata, poi, da un punto di vista astratto, da intendersi come attributo immutabile naturale e intrinseco dell'individuo/persona in quanto tale. È una qualità costituita da un livello minimo essenziale di prerogative; queste ultime spettano anche al soggetto incapace e privo di autonomia, ma comunque titolare dei diritti inviolabili che si fondano sulla sua dignità e qualità di persona. In una prospettiva concreta, invece, la dignità si sviluppa nell'evoluzione – di ordine sociale, culturale, economico e giuridico – da persona a cittadino, con il progressivo riconoscimento e la successiva costituzionalizzazione dei suoi diritti di cittadino nei confronti degli altri e dello Stato; e poi, da ultimo, con il superamento dello status del cittadino in favore del riconoscimento dello status e dei diritti dell'uomo in quanto tale: G. M. Flick, *Elogio della dignità (se non ora quando?)*, in *Rivista AIC*, 4, 2014, pp.1 ss. La dignità umana può assurgere, altresì, a bene giuridico, suscettibile di protezione nel contesto del diritto penale. Essa sarebbe, infatti, lesa tutte le volte in cui siano distrutte o gravemente compromesse le possibilità di un vivere "umano": non solo quando l'uomo venga del tutto privato della vita, ma anche nei casi di schiavitù, *apartheid*, tortura e trattamenti inumani e degradanti, e nei casi più gravi di violenza sessuale: al riguardo, G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale. Contributo all'interpretazione della L. 11 agosto 2003, n. 228, CEDAM*, 2005, pp. 238 ss.

momento che, se da un lato un coefficiente minimo di umiliazione e sofferenza è sempre connaturato all'esecuzione di una pena legittima⁴, ciò non può mai tradursi nell'applicazione di sofferenze ulteriori e ingiustificate dalle esigenze di neutralizzazione e prevenzione connesse all'irrogazione e all'esecuzione della sanzione.

Più in generale, l'art. 3 C.E.D.U. è una norma fondamentale, considerata uno dei pilastri delle società democratiche al punto da ricevere una protezione assoluta⁵, sia nel senso che il divieto di tortura non è suscettibile di deroga neanche in circostanze eccezionali, come si desume dall'art. 15, par. 2, C.E.D.U. (che esclude tale fattispecie da quelle suscettibili di sospensione in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione); sia nel senso che neppure le più pressanti esigenze di tutela della collettività (come la lotta alla criminalità organizzata e terroristica) possono consentire la commissione di condotte vietate dalla norma⁶.

Si tratta di un divieto, poi, che vale sia nei rapporti verticali, ossia nel caso in cui l'autore della violazione sia un agente o un funzionario statale⁷, sia nei rapporti orizzontali, cioè fra privati⁸, e può convertirsi in obblighi tanto negativi quanto positivi. Mentre i primi si configurano quali meri doveri di astensione dal comportamento vietato da parte delle autorità pubbliche, i secondi si suddividono in: a) obblighi di protezione in favore delle vittime potenziali; b) obblighi di repressione penale, mediante l'introduzione di un apparato normativo e sanzionatorio idoneo a svolgere una adeguata funzione dissuasiva e repressiva; c) obblighi procedurali, consistenti nel dovere di svolgere indagini indipendenti, approfondite e idonee a pervenire all'accertamento dei fatti e all'eventuale punizione dei colpevoli⁹.

Nonostante si tratti di un divieto espresso in termini assoluti, che prescinde dalla condotta della vittima, la Corte Edu non manca mai di sottolineare come il *mistreatment*

⁴ Nel caso *Labita c. Italia*, n. 26772/95, Corte Edu [GC] 2000, §119, la Corte Edu afferma che «la sofferenza o l'umiliazione causata devono in ogni caso andare oltre quell'inevitabile coefficiente di sofferenza o umiliazione connaturato ad una determinata forma di trattamento o pena legittimi».

⁵ *Ex multis*, *Ramirez Sanchez c. Francia*, n. 59450/00, Corte Edu 2006, §115. Sulla nebulosità della nozione di "diritti assoluti", M.K. Addo, N. Grief, *Does article 3 of the European Convention on Human Rights enshrine absolute rights?*, in *European Journal of International Law*, 9, 1998, p. 510.

⁶ Sempre nel caso *Labita c. Italia* cit., § 119, la Corte Edu evidenzia come «Anche nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti o pene inumani e degradanti. A differenza di molte delle clausole sostanziali della Convenzione o dei Protocolli n. 1 e 4, l'art. 3 non prevede alcuna eccezione o deroga ai sensi dell'art. 15, par. 2, anche in caso di emergenza pubblica o messa in pericolo della vita della nazione».

⁷ Tradizionalmente la tortura è infatti punita come "tortura di Stato", ossia quando perpetrata da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. L'art. 1 della CAT, infatti, definisce la tortura solo in quanto commessa da uno di questi soggetti e circoscrive il suo ambito di applicazione, pertanto, alla sola tortura di Stato. Nell'ordinamento italiano, invece, la tortura è un reato comune che, se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, subisce un aggravamento di pena. In generale, sul delitto di tortura in Italia, tra gli altri, E. Scaroina, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Cacucci, 2017; E. La Rosa, *È giunto finalmente il momento dell'introduzione del reato di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da troppo tempo atteso (col rischio di un'ennesima occasione mancata)*, in *Rivista OIDU*, 3, 2017, pp. 360 ss.; I. Marchi, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 7-8, 2017, pp. 155 ss.

⁸ F. Cassibba, A. Colella, *Art. 3*, in G. Uberris, F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, 2017, p. 65.

⁹ *Ibidem*.

debba superare un livello minimo di gravità per poter ricadere nel contesto di operatività dell'art. 3 C.E.D.U.¹⁰. Si tratta del principio di non bagatellizzazione della tutela¹¹, il cui obiettivo è quello di evitare il rischio di relativizzazione del divieto¹², e ciò mediante il riconoscimento di forme di tutela solo nel caso delle violazioni più gravi. Tuttavia, l'accertamento di questo *minimum* è relativo, dipendendo dalle circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali, e, in alcuni casi, da sesso, età e stato di salute della vittima¹³.

Nei confronti delle persone private della libertà personale, l'art. 3 C.E.D.U. impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana; che le modalità di esecuzione della misura non lo sottopongano a uno svilimento o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione; che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del prigioniero vengano assicurate in maniera adeguata¹⁴.

Frequenti sono, infatti, le occasioni in cui le condizioni obiettive di detenzione — quali il sovraffollamento, la scarsa areazione della cella, la carenza di luce naturale o di luce artificiale che possa consentire lo svolgimento di ordinarie attività, un inadeguato livello igienico dei locali detentivi, così come l'incompatibilità del regime detentivo comune con le condizioni di salute del detenuto ovvero l'applicazione di regimi detentivi speciali — possono porre un problema di conciliabilità con il parametro in esame, giacché sovente è la sensazione, in questi casi, che la sofferenza e l'umiliazione conseguenti vadano al di là di quella soglia inevitabilmente connessa a una forma legittima di trattamento o pena¹⁵.

3. La vicenda.

Fatta questa doverosa premessa, è ora possibile procedere all'esame del caso concreto.

L'imputato, che era stato detenuto nelle carceri di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli-Poggioreale e Larino, proponeva istanza ex art. 35-ter o.p. al Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, con la quale contestava che la detenzione per la complessiva durata di 4.571 giorni si era svolta in condizioni tali da violare l'art. 3 della C.E.D.U. così come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

A fronte di un provvedimento di parziale accoglimento del Magistrato di Sorveglianza, proponeva reclamo il Ministero della Giustizia che, richiamando la pronuncia della Grande Camera della Corte Edu Mursic c. Croazia, contestava il criterio di calcolo

¹⁰ Principio affermato a partire da Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, Corte Edu 1978, § 162. Tale principio è stato ribadito nei confronti di un detenuto ex art. 41-bis, per la prima volta, nel caso Labita c. Italia, cit., § 120.

¹¹ Espressione usata da F. Cassibba, A. Colella, *Art. 3*, cit., p. 66.

¹² Cfr. *dissenting opinion* del giudice Zagrebelsky al caso Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, Corte Edu 2009.

¹³ Irlanda c. Regno Unito, cit., § 162.

¹⁴ Kudla c. Polonia, n. 30210/96, Corte Edu [GC] 2000, § 94; Enea c. Italia, n. 74912/01, Corte Edu [GC] 2009, § 57.

¹⁵ Labita c. Italia, cit., § 120.

adottato per stabilire la superficie detentiva media goduta dal detenuto, asserendo che esso andasse effettuato al lordo dello spazio occupato dagli arredi, e non al netto.

Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, rigettava il reclamo facendo riferimento ai principi affermati nella sentenza Sulejmanovic c. Italia¹⁶, in base alla quale sussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 C.E.D.U. quando lo spazio personale riservato al detenuto è inferiore a tre metri quadrati¹⁷.

Il Ministero della Giustizia ricorreva dunque per cassazione, ribadendo le proprie doglianze.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, per dirimere la questione, riteneva di dover definire, in primo luogo, i parametri di calcolo dello spazio dei tre metri quadrati per ciascun detenuto al fine di valutare l'idoneità delle condizioni detentive, criterio che avrebbe dovuto essere ricavato dalla giurisprudenza europea alla luce del rinvio a questa operato dall'art. 35-ter o.p.

Tuttavia, l'assenza ivi di una chiara definizione di siffatti parametri aveva determinato un contrasto interpretativo tra i giudici nazionali.

Secondo un primo orientamento, infatti, dalla superficie lorda della cella doveva essere detratta l'area occupata dagli arredi, senza distinzioni¹⁸.

Secondo un altro orientamento, bisognava distinguere tra arredi tendenzialmente fissi, di ostacolo al libero movimento, da detrarre dal calcolo, e arredi facilmente rimovibili, da includere nel calcolo¹⁹.

All'interno di quest'ultimo orientamento si era registrato, a sua volta, un ulteriore contrasto relativamente alla superficie occupata dal letto: secondo un indirizzo²⁰, essa andrebbe sempre sottratta, secondo un altro²¹, solo se avente struttura "a castello", in quanto tale incompatibile con una seduta eretta²².

Infine, un altro orientamento optava per una concezione lorda della superficie.

¹⁶ Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, Corte Edu 2009, §§ 39 ss.

¹⁷ Da ciò conseguiva, secondo il ragionamento del Tribunale, che tale superficie minima dovesse essere idonea a consentire il movimento della persona, sicché gli arredi fissi, determinando un ingombro, avrebbero dovuto essere necessariamente scomputati dal calcolo, mentre gli arredi non fissi, quali sgabelli e tavolini, non avrebbero dovuto essere considerati.

¹⁸ Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2013, n. 5728, in CED rv. 257924; Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2013, n. 5729, in Pluris; Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2014, n. 53011, in CED rv. 262353.

¹⁹ Cass. pen., sez. I, 17 novembre 2016, n. 13124, in CED, rv. 269514.

²⁰ Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2016, n. 52819, in CED, rv. 268231, ove si osservava come il letto, indipendentemente dalle caratteristiche che dovesse assumere, non soddisfa un'esigenza di movimento.

²¹ Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2017, n. 41211, in CED, rv. 271087.

²² Anche in dottrina è stato sostenuto, in passato, come lo spazio occupato dal letto non sembrasse sottrarre superficie vivibile all'individuo. Cfr. A. Albano, F. Picozzi, *Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo*, in *Cass. pen.*, 7-8, 2014, p. 2680.

In secondo luogo, la Corte riteneva di dover dirimere l'ulteriore contrasto insorto tra le Sezioni semplici relativo alla possibilità o meno di valutare eventuali "fattori compensativi"²³, idonei a mitigare lo scarso spazio disponibile per il movimento.

Questo stato di cose induceva pertanto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali, cui veniva chiesto, come visto, di chiarire, da un lato, il criterio di calcolo dello spazio minimo disponibile, in particolare precisando se andasse o meno computato il letto a castello, dall'altro, quale fosse l'incidenza, in tale giudizio, dei cc.dd. "fattori compensativi".

4. Il *background* giurisprudenziale europeo.

Alla base della decisione delle Sezioni Unite sta un attento scrutinio della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esame reso obbligatorio dal rinvio che a questa fa lo stesso art. 35-ter o.p.

Tale norma sancisce, infatti, la possibilità di rivolgersi, a seconda dei casi, al magistrato di sorveglianza o al giudice civile, quando il pregiudizio subito consiste «in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo», al fine di ottenere una riduzione della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio, ovvero, al fine di ottenere una somma pari ad € 8,00 per ogni giorno di detenzione in condizioni lesive dell'art. 3, quando il residuo di pena non consente la sottrazione, il pregiudizio sia stato inferiore a quindici giorni, o il soggetto non sia più detenuto.

L'espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea rende quest'ultima, come affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza in commento, "elemento integrativo della norma di legge".

Ciò impone, pertanto, un rapido *excursus* degli orientamenti — come vedremo, di segno diverso — che, nel corso degli anni, si sono succeduti a Strasburgo in materia di spazio minimo della cella.

Inizialmente, la Corte Edu ha considerato il dato spaziale unitamente ad altri fattori, quali la durata della detenzione, la possibilità di usare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento, senza però giungere alla quantificazione di uno spazio minimo irrinunciabile²⁴.

In alcuni casi, tuttavia, la Corte ha constatato come lo spazio personale concesso ai singoli detenuti in celle sovraffollate, se inferiore ai tre metri quadrati, fosse talmente

²³ Per comprendere la nozione di "fattori compensativi" si rinvia al par. 5.

²⁴ Trepachkine c. Russia, n. 36898/03, Corte Edu 2007, §§ 84 ss.; Lind c. Russia, n. 25664/05, Corte Edu 2007, §§ 58 ss.

esiguo da dar luogo, *ipso facto*, ad una violazione dell'art. 3 C.E.D.U.²⁵. In questi casi, secondo la Corte, l'estrema carenza di spazio rappresentava il punto focale del giudizio di compatibilità con l'art. 3 C.E.D.U.²⁶.

In seno a tale orientamento, decisivo rilievo riveste il citato caso Sulejmanovic c. Italia²⁷, ove la Corte, dopo aver premesso di non poter quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto, potendo questo dipendere, come visto, da numerosi fattori, ha affermato che, nei casi in cui si disponeva di meno di tre metri quadrati, la mancanza di spazio personale risultava talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell'art. 3.

Laddove, invece, il livello di sovraffollamento non fosse così grave (e precisamente nei casi in cui lo spazio a disposizione del detenuto fosse tra i tre e i quattro metri quadrati), la Corte ha precisato di poter prendere in considerazione altri aspetti negativi inerenti alla detenzione che possono dar luogo ad una violazione dell'art. 3 C.E.D.U.

Successivamente, con il caso Ananyev e altri c. Russia²⁸, la Corte di Strasburgo (in modo poco chiaro), dopo aver ricordato che quando i detenuti hanno a disposizione meno di tre metri quadrati, il sovraffollamento è talmente grave da determinare, di per sé, una lesione dell'art. 3 C.E.D.U., ha ritenuto di poter comunque individuare tre presupposti (c.d. *Ananyev test*) idonei a rendere dignitose le condizioni detentive nonostante il mancato rispetto di questa soglia minima, con la precisazione che l'assenza di uno qualsiasi di essi fa sorgere una forte presunzione di violazione dell'art. 3. Oltre alla garanzia di un posto letto per ciascuno e alla possibilità di muoversi liberamente, la Corte ricomprende tra le condizioni, contraddittoriamente, la possibilità di disporre di almeno tre metri quadrati: prima, ritiene l'assenza di questa una violazione *ipso facto*; poi, la riduce a forte presunzione.

La Corte ha, inoltre, individuato altri fattori che, nonostante il rispetto dello spazio minimo, possono far sorgere una questione ai sensi dell'art. 3, quali la possibilità o meno di accesso all'esercizio fisico all'esterno; la disponibilità o meno di luce e aria naturali e adeguata ventilazione ecc.²⁹.

Nella sentenza Torreggiani e altri c. Italia³⁰, la Corte Edu ha abbandonato l'*Ananyev test* e confermato l'esistenza di casi emblematici in cui il grave sovraffollamento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'art. 3. Quando il sovraffollamento non sia così serio (tra i tre e i quattro metri quadrati per persona per cella)³¹, possono essere presi in considerazione altri aspetti per valutare l'umanità del trattamento.

La Corte ha deciso, ivi, di adottare la procedura ex art. 46 C.E.D.U. a causa del riscontrato carattere strutturale del problema del sovraffollamento all'interno delle carceri

²⁵ Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, Corte Edu 2002, § 97.

²⁶ Labzov c. Russia, n. 62208/00, Corte Edu 2002, § 44.

²⁷ Vd. retro, nota 16.

²⁸ Ananyev e altri c. Russia, n. 42525/07 e al., Corte Edu 2012, §§143 ss.

²⁹ Manca questa volta l'indicazione di uno spazio specifico: nella sentenza Sulejmanovic, ad esempio, il richiamo a ulteriori fattori che possono dar luogo ad una violazione dell'art. 3, era stato fatto solo per i casi in cui lo spazio a disposizione di ciascun detenuto si attestava tra i tre e i quattro metri quadri.

³⁰ Torreggiani e altri c. Italia, n. 43517/09 e al., Corte Edu 2013, §§ 65 ss.

³¹ Ricompare il riferimento in questione, pretermesso nel caso Ananyev.

italiane, problema sistemico che, interessando numerosi individui (anche in futuro), richiedeva l'adozione di specifiche misure di carattere generale volte a ridurre il numero di persone incarcerate, e misure di carattere individuale con funzione preventiva e compensativa.

E proprio per far fronte a problema siffatto, il legislatore interno, con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con modif. dalla l. 11 agosto 2014, n. 117, ha introdotto l'art. 35-ter o.p. recante «Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti e internati».

Ultimo precedente che ha determinato una forte influenza sull'esito del giudizio delle Sezioni Unite è, infine, la sentenza della Grande Camera Mursic c. Croazia³², ove la Corte ha recuperato l'*Ananyev test*, affermando che, in caso di spazio per detenuto inferiore a tre metri quadri, sorge una forte presunzione di trattamento degradante, presunzione che però può essere vinta dalla presenza di fattori compensativi. In altri termini, premesso che l'individuazione di uno *standard* minimo dipende dalle circostanze del caso concreto e che la valutazione non può essere ridotta a un mero calcolo matematico, la Corte riconosce che, nel caso in cui siano messi a disposizione del detenuto meno di tre metri quadri, la presenza di altri fattori positivi, cumulativamente considerati, può compensare la gravità delle condizioni detentive rendendole più dignitose³³.

5. La soluzione delle Sezioni Unite.

La mancanza di uniformità nel contesto della giurisprudenza europea ha dato luogo, come visto, a un contrasto interpretativo in seno alla Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno pertanto dovuto, dapprima, ricostruire la giurisprudenza della Corte europea sul punto, precisando come, tra i vari orientamenti diffusisi negli anni, avrebbe dovuto essere privilegiato solo quello consolidatosi³⁴, e ciò in virtù degli insegnamenti della Corte costituzionale in tema di rapporti tra giudice nazionale e C.E.D.U., secondo i quali il primo, pur non essendo passivo recettore di un comando esegetico impartito altrove, non può ignorare la giurisprudenza della Corte Edu soprattutto ove consolidatasi negli anni sulla norma conferente³⁵. Tra l'altro, alla luce del contenuto precettivo dell'art. 35-ter, gli orientamenti tratti dalle pronunce della Corte Edu fanno

³² Muršić c. Croazia, n. 7334/13, Corte Edu [GC] 2016, §§ 91 ss. Per un'analisi sulla giurisprudenza di sorveglianza interna, all'indomani della pronuncia sul caso Muršić, cfr. F. Fiorentin, *Risarcimenti per la detenzione in condizioni inumane e degradanti: il giudice italiano guarda alla giurisprudenza Mursic (e oltre) per il bilanciamento dei criteri di accertamento*, in *Arch. pen.*, 2, 2017, pp. 724 ss.

³³ Muršić c. Croazia, in *Foro it.*, 2017, fasc. 11, parte IV, p. 511, con nota di A. Gasparini, il quale osserva, appunto, come la sentenza in commento si sia posta come ultima tappa di un percorso interpretativo lungo e complesso, all'interno del quale non era stato segnato un preciso orientamento da seguire.

³⁴ In generale, sul rapporto tra ordinamento interno e diritto europeo, cfr., F. Viganò, *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisprudizione ordinaria e costituzionale*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2, 2014, pp. 167 ss.

³⁵ Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 236, in *Giur. it.*, 2012, p. 269; Corte Cost., 26 novembre 2009, n. 311, in *Foro it.*, 4, 1, 1073.

direttamente ingresso nell'ordinamento quale fonte cui è demandata la determinazione della fattispecie.

In questa prospettiva la Corte ha riconosciuto quale orientamento consolidato quello espresso dalla sentenza Mursic, in quanto pronunciata dalla Grande Camera e richiamata da sentenze successive, che ne avrebbero favorito così l'assestamento, e ne ha recepito i contenuti.

Con riferimento al primo quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, al fine di stabilire le modalità di calcolo dello spazio minimo della cella, e in particolare se ricomprendere l'area occupata dal letto, la Cassazione, non trovando appigli specifici nel testo della sentenza Mursic, ha valorizzato il principio ivi contenuto secondo cui «è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi liberamente». Questa affermazione è stata poi coordinata, al fine di evitare contraddizioni o difficili applicazioni nel caso concreto, con quell'altra secondo cui nel calcolo andava comunque incluso lo spazio occupato dai "mobili"³⁶.

Ne è conseguita la conclusione per cui, se va garantita la libertà di movimento, e questa risulta, invece, inevitabilmente compromessa da arredi particolarmente ingombranti e tendenzialmente fissi – come un armadio o un letto a castello, che, di fatto, «fungono da pareti o costituiscono uno spazio inaccessibile» –, nel calcolo dello spazio minimo vanno inclusi solo quelli facilmente spostabili. Ciò sarebbe tra l'altro confermato dall'utilizzo, nella traduzione ufficiale in francese della sentenza, del termine "*meuble*", che definisce, appunto, un "arredo mobile".

Da tali argomentazioni è conseguita la formulazione del seguente principio di diritto: «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello».

Il secondo quesito, relativo all'incidenza dei cc.dd. fattori compensativi, è di più agevole soluzione, in quanto, sotto questo diverso versante, la sentenza Mursic è più esplicita.

La Corte ricorda, in primo luogo, come la nozione di "fattori compensativi" non concerne solo quelli di carattere positivo – che possono, cioè, attenuare il disagio di condizioni detentive degradanti – ma anche quelli di carattere negativo, che rendono la detenzione contraria all'art. 3 C.E.D.U. nella misura in cui interagiscono e si sommano a condizioni di sovraffollamento di per sé non eccessive.

Ciò posto, come confermato dalla sentenza Mursic, le Sezioni Unite precisano che l'attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati non comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell'art. 3 C.E.D.U., ma fa sorgere soltanto una "forte presunzione" di violazione, presunzione che può essere superata dagli effetti cumulativi di altri fattori positivi capaci di rendere la detenzione meno severa, e

³⁶ Se non vi sono stati mai dubbi circa la necessità di escludere dal computo i servizi igienici alla luce delle stesse osservazioni del CPT, alcune incertezze riguardavano, però, il mobilio. La sentenza Mursic, infatti, se espressamente consentiva di escludere i primi, precisava, da un lato, di dovervi ricomprendere i mobili, dall'altro, che andasse in ogni caso garantita la libertà di movimento.

dunque, conforme all'art. 3. Questi fattori — la cui sussistenza va comunque dimostrata dal Governo — sono: la brevità del periodo durante il quale si è ristretti in meno di tre metri quadri; la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella; lo svolgimento di adeguate attività fuori dalla cella; le dignitose condizioni carcerarie in generale.

D'altro canto, quando lo spazio disponibile sia tra i tre e i quattro metri quadrati, è possibile procedere ad una «valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale», e cioè tenere conto di altri fattori — quali la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale; la cattiva areazione; la temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali; l'assenza di riservatezza nella toilette; le cattive condizioni sanitarie o igieniche — che possono determinare una violazione dell'art. 3.

Infine, se lo spazio è superiore a quattro metri quadrati in una cella collettiva, il fattore sovraffollamento non rileverà più ai fini di una domanda ai sensi dell'art. 35-ter o.p., il cui eventuale accoglimento dovrà essere fondato su elementi differenti.

Sulla base di questi principi, la Corte ha potuto così rigettare il ricorso proposto dal Ministro della Giustizia.

6. Una riflessione *destruens*: Mursic c. Croazia non è espressione di un orientamento consolidato.

Fermo il giudizio sui criteri di calcolo dello spazio minimo che non trova controindicazioni nella giurisprudenza C.E.D.U., e che risulta comunque circoscritto nel perimetro dei residui spazi interpretativi e del margine di apprezzamento che non possono essere sottratti al giudice nazionale³⁷, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite appare invece poco convincente laddove, nel risolvere il secondo quesito posto, non considera lo spazio di tre metri per detenuto come *standard* minimo inviolabile, ma riscontra una «forte presunzione di violazione» nei casi di detenzione in spazi inferiori a tale limite. In effetti, a ben vedere, nel panorama C.E.D.U. non sembra ravvisabile una giurisprudenza consolidata in materia di spazio minimo della cella dalla quale ricavare simile conclusione. In altri termini, l'orientamento che rinviene nella reclusione in uno spazio inferiore a tre metri una forte presunzione di violazione dell'art. 3 non risulta più consolidato di quell'altro secondo cui ciò darebbe luogo, di per sé, alla violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Se così è, viene meno lo stretto rapporto che le Sezioni Unite avevano posto tra premessa della sentenza (ossia, la questione va risolta, per effetto del rinvio mobile, per il tramite della giurisprudenza consolidata della Corte Edu) e conclusioni (la violazione dello

³⁷ Non sono mancate, tuttavia, critiche anche al riguardo. Cfr. F. Gianfilippi, *Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite*, cit., secondo il quale i letti singoli solitamente presenti all'interno degli istituti penitenziari italiani non sempre possono rispondere alla definizione di arredo facilmente amovibile, trattandosi di strutture normalmente in ferro, ancorate ai pavimenti per ragioni di sicurezza, e pertanto non meno fisse di un letto a castello, di cui peraltro costituiscono spesso il primo piano, cui viene aggiunto il secondo e (a volte) anche il terzo. Quand'anche amovibili, a differenza di tavolini o sgabelli che possono facilmente essere impilati nel bagno durante le ore della giornata, difficilmente tali letti possono essere spostati senza ingombrare in modo considerevole l'esiguo spazio della camera detentiva.

spazio minimo di tre metri non determina, di per sé, una violazione dell'art. 3 C.E.D.U., ma costituisce una forte presunzione, pur sempre relativa). Ne consegue una soluzione non soddisfacente laddove sarebbe stato possibile aderire a un diverso orientamento, possibilmente più coerente con le peculiarità e criticità del sistema penitenziario italiano e suscettibile di offrire uno *standard* di tutela dei diritti dei detenuti più elevato.

Quest'asserzione può essere verificata mediante l'individuazione dei "criteri di consolidamento" della giurisprudenza europea così come elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015³⁸. Questi sono: la non innovatività del principio stabilito nella sentenza; la carenza di punti di distinguo rispetto ad altre pronunce; la mancanza di opinioni dissenzienti, o, se presenti, non supportate da robuste deduzioni; la composizione più o meno autorevole dell'organo giudicante; l'apprezzamento dei tratti peculiari dell'ordinamento nazionale.

Ebbene, le Sezioni Unite, richiamati questi criteri, ritengono consolidato l'orientamento espresso dalla sentenza Mursic c. Croazia, in quanto pronunciata dalla Grande Camera e comunque richiamata da sentenze successive che avrebbero contribuito a tale consolidamento³⁹. Esistono, tuttavia, molte più ragioni in senso opposto.

In primo luogo, i principi affermati nella sentenza Mursic non si inseriscono nel solco di una giurisprudenza duratura e stabile della Corte Edu, registrandosi un consistente orientamento contrario secondo cui, «in alcuni casi, la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell'art. 3. In quei casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di tre metri quadrati»⁴⁰.

In secondo luogo, nella sentenza Mursic manca un apprezzamento dei tratti peculiari dell'ordinamento italiano, trattandosi di pronuncia concernente l'ordinamento croato, che, per espressa ammissione dei giudici di Strasburgo, non presenta problemi di strutturale sovraffollamento come quelli registrati in Italia.

Tra l'altro, non si dimentichi che la vicenda sottoposta alla Corte Edu sembra presentare profili di non particolare gravità. Ciò ha evidentemente facilitato l'adesione al principio della valutazione multifattoriale delle condizioni di detenzione piuttosto che a quello della automatica violazione: infatti, pur essendo stata ivi contestata una detenzione in uno spazio inferiore a tre metri quadrati per complessive cinquanta giornate, al di là di un singolo periodo consecutivo di circa ventisette giorni, tutti gli altri sono stati periodi non consecutivi di uno, due, tre giorni. Queste circostanze incidono, inevitabilmente, sulla scelta dell'orientamento da seguire.

³⁸ Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Foro it.*, 2016, 5, 1, p. 1623.

³⁹ Vengono citati i casi Rezmivese e al. c. Romania, nn. 61467/12 e al., Corte Edu 2017; Sylla e Nollomont c. Belgio, nn. 37768/13 e 36467/14, Corte Edu 2017; J.M.B. e al. c. Francia, nn. 9671/15 e al., Corte Edu 2020.

⁴⁰ Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, Corte Edu 2009, § 93; Lind c/Russia, cit., § 59; Kanyrev c. Russia, n. 37213/02, Corte Edu 2007, §§ 50-51; Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, Corte Edu 2007, §§ 47 ss.; Labzov c. Russia, cit., § 44; Mayzit c. Russia, n. 63378/00, Corte Edu 2005, § 40; Sulejmanovic c. Italia cit., § 41; Torreggiani e altri c Italia cit..

Al contrario, nei casi in cui la Corte ha avuto modo di confrontarsi con le peculiarità del sistema penitenziario italiano e con i suoi problemi di cronico sovraffollamento⁴¹, questa ha sempre dichiarato che la detenzione in uno spazio inferiore a tre metri quadrati è sufficiente a dar luogo ad una violazione dell'art. 3 C.E.D.U.

In terzo luogo, la sentenza Mursic è corredata da ben tre opinioni dissenzienti, tra l'altro motivate in modo approfondito, che ne ridimensionano di molto la portata, soprattutto nella misura in cui tutte concordano sulla necessità di innalzare a quattro metri quadrati lo spazio minimo da mettere a disposizione di ciascun detenuto in celle condivise, ammettendo (a volte anche esplicitamente) come uno spazio inferiore ai tre metri quadrati sarebbe di per sé incompatibile con la C.E.D.U.

Il primo *dissent*⁴², pur condividendo l'idea secondo la quale, quando la detenzione avvenga in uno spazio inferiore a un determinato *standard*, ciò non deve determinare automaticamente la violazione dell'art. 3, contesta tanto la scelta fatta dalla maggioranza di tale *standard* quanto la forza da attribuire alla presunzione di violazione in caso di mancata osservanza di questo.

Sotto il primo profilo, secondo i giudici dissenzienti, prendere come punto di riferimento lo spazio minimo di tre metri condurrebbe all'accettazione di condizioni detentive insostenibili, con conseguente violazione della funzione rieducativa: da qui l'esigenza di innalzarlo da tre a quattro metri quadrati secondo le indicazioni fornite dal Comitato di Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti e delle Pene Inumani e Degradanti (CPT)⁴³.

Sotto il secondo profilo, i giudici dissenzienti, pur ammettendo la possibilità che il Governo possa superare la presunzione di violazione in caso di detenzione inferiore a quattro metri quadrati, ciò non può derivare da fattori che dovrebbero costituire la normalità all'interno delle carceri, ma dovrebbe derivare solo dalla presenza di circostanze del tutto eccezionali, idonee ad alleviare la situazione del detenuto⁴⁴.

Anche il secondo *dissent*⁴⁵ non condivide lo *standard* minimo individuato dalla maggioranza. Pur ammettendo che la violazione di questo non determina di per sé la violazione dell'art. 3, si ritiene che esso vada comunque portato da tre a quattro metri quadrati, per garantire che la posizione della Corte sia veramente sincronizzata con quella di altri importanti attori dello scenario internazionale come, nel caso che a noi interessa, il CPT.

⁴¹ Vd. Sulejmanovic c. Italia cit.; Torreggiani e al. c. Italia cit.; Tellissi c. Italia, n. 15434/11, Corte Edu 2013, § 50.

⁴² *Joint partly dissenting opinion of judges Sajó, López Guerra and Wojtyczek.*

⁴³ Secondo CPT/Inf (2015) 44, *Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards*, in *rm.coe.int*, le celle singole devono offrire al detenuto uno spazio di almeno sei metri quadrati da cui escludere la stanza da bagno, mentre le celle multiple devono offrire a ciascun detenuto almeno quattro metri quadrati, da cui escludere il bagno. In ogni caso, devono esserci almeno due metri tra i muri della cella e due metri e mezzo tra pavimento e soffitto.

⁴⁴ Cfr. Muršić c. Croazia, in *Foro it.*, p. 514.

⁴⁵ *Joint partly dissenting opinion of judges Lazarova Trajkovska, De Gaetano and Grozev.*

Secondo l'ultima, e certamente più complessa, motivazione dissenziente⁴⁶, non solo va innalzato il minimo da tre a quattro metri quadrati, ma la violazione di questo determina, *ipso facto*, una lesione dell'art. 3 C.E.D.U.

L'opinione si fonda, essenzialmente, sull'analisi delle fonti di c.d. *soft law*, tra le quali vanno certamente ricompresi i rapporti del CPT e le *European Prison Rules*⁴⁷, che stabiliscono *standard* minimi di tutela dei diritti dei detenuti nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Ora, se è vero che le fonti di *soft law* non sono vincolanti, è altrettanto vero che gli Stati cui tali disposizioni si indirizzano non sono totalmente liberi di disattenderle senza che da ciò derivino nei loro confronti conseguenze di tipo eminentemente politico, morale o reputazionale. Queste, infatti, da un lato, contribuiscono a guidare l'interpretazione che la Corte dà dei principi stabiliti dalla C.E.D.U., che così è in grado di acquisire il suo vero significato di "*living instrument*", ossia di strumento capace di tenere conto dell'evoluzione delle norme di diritto nazionale e internazionale; dall'altro, e in modo del tutto complementare, le norme di *soft law* rappresentano nient'altro che la fonte di cristallizzazione del consenso europeo e delle tradizioni comuni degli Stati⁴⁸.

Da ciò consegue, ad avviso del terzo *dissent*, l'esigenza di adeguarsi a tali fonti, e ciò soprattutto nel campo penitenziario, ove il *soft law* è andato incontro ad un progressivo processo di rafforzamento (c.d. *hardening*)⁴⁹.

⁴⁶ *Partly dissenting opinion of judge Pinto de Albuquerque.*

⁴⁷ Secondo il Commentario alla Rule 18, in *rm.coe.int*, «La Regola 18 include alcuni nuovi elementi. Il primo, nella Regola 18.3, è volto a indurre i governi a fissare tramite legge nazionale specifici standard che possano essere applicati. *Questi standard dovrebbero rispettare un più ampio concetto di dignità nonché esigenze pratiche di salute e igiene. Il CPT, nel giudicare le condizioni e lo spazio disponibile in prigione in vari paesi, ha iniziato ad indicare alcuni standard minimi. Si è ritenuto di fissare tali standard in 4m2 per prigioniero in celle condivise e 6m2 in celle singole. Questi standard minimi sono comunque connessi ad analisi più ampie di specifici sistemi penitenziari, inclusi studi relativi a quanto tempo i prigionieri passano all'interno della cella. Questi standard minimi non devono essere considerati come la norma. Anche se il CPT non ha mai fissato questa norma, le indicazioni sono quelle di considerare come standard desiderabile quello tra i 9 e i 10m2 per cella per prigioniero. Questo è un settore nel quale il CPT può offrire un contributo continuo che si somma a quanto già stabilito al riguardo. Ciò che è richiesto è un esame dettagliato di quale dimensione della cella sia accettabile per ospitare varie persone. Nello stabilire una dimensione appropriata, deve essere prestata attenzione al numero di ore che i prigionieri trascorrono rinchiusi nella cella. Anche per i prigionieri che trascorrono molto tempo fuori dalla loro cella deve esserci uno spazio minimo chiaro, che rispetti il valore della dignità umana».*

⁴⁸ Secondo Demir e Baykara c. Turchia, n. 34503/97, Corte Edu [GC] 2008, §§ 146-54, «*the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions, and in accordance with developments in international law, so as to reflect the increasingly high standard being required in the area of the protection of human rights, thus necessitating greater firmness in assessing breaches of the fundamental values of democratic societies*».

⁴⁹ Numerosi fattori possono contribuire, infatti, ad innalzare il grado normativo delle fonti di *soft law*, come la prescrittività del linguaggio utilizzato; il grado di accuratezza linguistica e di precisione contenutistica del testo; l'esistenza di lavori preparatori o di *report* esplicativi; la complessità della procedura deliberativa; il grado di pubblicità e diffusione dato al provvedimento; l'esistenza di meccanismi di *follow-up* volti a garantire il dovere di adeguamento; l'esistenza di una prassi susseguente idonea a confermare o innalzare gli *standard* fissati dal provvedimento.

La stessa Corte Edu ha di frequente riconosciuto la “considerevole importanza” e il “grande peso” di questi strumenti normativi⁵⁰, salvo poi, nel caso Mursic, degradarli a meri *standard* cui prestare attenzione.

Laddove, dunque, sia il CPT sia le *EPR*, entrambe riconducibili al panorama del Consiglio d'Europa, hanno fissato uno *standard* minimo per le celle condivise pari a quattro metri quadrati per persona, è a questo che la Corte di Strasburgo deve rifarsi, sicché, tutte le volte in cui tale limite sia stato ignorato, ciò costituisce, di per sé, violazione dell'art. 3 C.E.D.U.⁵¹.

Secondo quest'opinione, anche la valutazione multifattoriale della detenzione non è del tutto condivisibile: se può essere accettabile fare riferimento a ulteriori fattori negativi che possono rendere degradanti condizioni che di per sé non lo sono, altrettanto non può dirsi con riferimento ai fattori positivi. Consentire di escludere una violazione dell'art. 3 in presenza di tali elementi compensativi, infatti, significherebbe diluire l'assolutezza del divieto posto dallo stesso art. 3, dando luogo a pericolosi *slippery slopes* verso la regressione della tutela dei diritti del detenuto. In altri termini, quando la mancanza di spazio personale è giustificata dal riferimento approssimativo alla situazione generale della struttura di detenzione, l'esercizio di compensazione diventa una messinscena per coprire un abbassamento del livello generale di protezione dei diritti umani dei detenuti.

Tutto ciò induce a dubitare fortemente che i principi espressi dalla sentenza Mursic, per quanto ripresi anche successivamente, siano espressione di un orientamento consolidato della Corte Edu

Anzi, in tema di spazio minimo della cella non sembra esserci alcun orientamento davvero consolidato, dipendendo ciascuno di essi dall'ordinamento preso in considerazione e dalle circostanze del caso concreto.

Ciò impone di domandarsi, in assenza di un consolidamento in materia, a quale orientamento avrebbero dovuto aderire le Sezioni Unite.

Sebbene tipicamente il giudice nazionale dovrebbe essere vincolato solo in presenza di un orientamento consolidato secondo la definizione fornita dalla Corte Costituzionale, anche in sua assenza il rinvio mobile operato dall'art. 35-ter obbliga a tenere conto della giurisprudenza della Corte Edu.

⁵⁰ Vd. Meier c. Svizzera, n. 10109/14, Corte Edu 2016, § 78: «*importance considérable*»; Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, Corte Edu 2014, §§ 204 e 264: «*considerable importance*»; Sławomir Musiał c. Polonia, n. 28300/06, Corte Edu 2009, § 96: «*importance of this recommendation*»; Dybeku c. Albania, n. 41153/06, Corte Edu 2007, § 48: «*importance of this recommendation*»; Rivière c. Francia, n. 33834/03, Corte Edu 2006, § 72: «*grand poids*»; Shtukaturov c. Russia, n. 44009/05, Corte Edu 2008, § 95: «*Although these principles have no force of law for this Court, they may define a common European standard in this area*»; Volkan Özdemir c. Turchia, n. 29105/03, Corte Edu 2009, § 39: «*regularly taken into account by the Court*».

⁵¹ Tra l'altro, il giudice Pinto osserva come la scelta della soglia minima da parte della maggioranza sia stata effettuata senza confutare dal punto di vista scientifico le gravi conseguenze sulla psiche del detenuto derivanti da una detenzione in uno spazio inferiore ai quattro metri quadri, in condizioni di sovraffollamento, che il CPT aveva portato a supporto della propria scelta.

È stato osservato sopra, però, come i principi elaborati nel caso Mursic non siano del tutto aderenti alle peculiarità del sistema penitenziario italiano (caratterizzato da problemi di sovraffollamento ben più rilevanti che nella maggior parte dei paesi membri del Consiglio d'Europa) e come essi siano comunque irrispettosi degli *standard* minimi elaborati da fondamentali organismi di controllo, come il CPT, e dalle buone pratiche formulate in seno alle *European Prison Rules*, che rivestono una fondamentale funzione interpretativa nel sistema C.E.D.U..

Sicché, l'alternativa preferibilmente percorribile da parte delle Sezioni Unite, che tenesse il più possibile conto del contesto nazionale e internazionale di riferimento, allo stesso tempo garantendo il massimo livello di tutela, sarebbe stata quella di aderire all'approccio adottato dalla Corte Edu nelle pronunce contro l'Italia⁵² (*id est*, principalmente, nei casi Sulejmanovic e Torreggiani), in base al quale la violazione del limite minimo di tre metri quadri costituisce di per sé violazione dell'art. 3 C.E.D.U., con esclusione dell'incidenza compensativa di possibili fattori positivi.

6.1. *Le criticità del criterio del consolidamento.*

Il criterio del consolidamento non sembra, pertanto, quello più adatto per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte Edu. Sono stati evidenziati, infatti, i rischi che esso comporta, legati, ad esempio, alle connesse difficoltà definitorie, e ciò a causa, anzitutto, dei numerosi indici alternativi⁵³; e, inoltre, alla possibilità che manchi del tutto un orientamento consolidato, o che, se presente, questo non sia confacente al caso concreto o a un ordinamento specifico⁵⁴.

In effetti, tale criterio, che pure ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, non è rimasto indenne da critiche.

In particolare, autorevole dottrina ha sollevato molti dubbi in merito⁵⁵.

In primo luogo, è stato evidenziato come ancora vi sia poca certezza sul concetto stesso di consolidamento. Se da un lato non vi sono motivi per escludere che tale criterio debba essere seguito da tutti i giudici di merito, di legittimità e costituzionali, dall'altro, non sembra che la Consulta si sia adeguata ai criteri da lei stessa elaborati con la sentenza 49 del 2015, preferendo, ogni qual volta vi sia la necessità di rifarsi alla giurisprudenza convenzionale, mettere l'accento, ad esempio, sul fatto che la sentenza proviene dalla

⁵² Tra l'altro espressione di un orientamento che ha trovato largo seguito in seno alla giurisprudenza della Corte Edu.

⁵³ Ad esempio, è più consolidato un orientamento costante o un orientamento che ha ricevuto l'avallo della Grande Camera? Quello più risalente, seguito nei confronti dello Stato membro di riferimento o quello più recentemente diffusosi, ma adottato solo nei confronti di altri Stati?

⁵⁴ Difficoltà riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza 49/2015, ove afferma che «non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U. abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque formatesi con riguardo all'impatto prodotto dalla C.E.D.U. su ordinamenti giuridici differenti da quello italiano».

⁵⁵ Si fa riferimento a D. Galliani, *Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. Una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter o.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 12, 2018, pp. 73 ss.

Grande Camera o sul fatto che si tratti di un orientamento unanime. In altri termini, «il test del consolidamento è in cerca di consolidamento»⁵⁶.

In secondo luogo, si tratta di un criterio che non ha nessuna base legale, non essendovene traccia né a livello costituzionale né a livello convenzionale, né, men che meno, all'interno dell'art. 35-ter. Sembra esservi un riferimento, semmai, nell'art. 28 C.E.D.U., che tuttavia riguarda la sola competenza dei Comitati, e non anche quelle delle Camere o della Grande Camera⁵⁷.

In terzo luogo, il ragionamento dei giudici alsaziani, per quanto possa presentare pulsioni di astrazione, è strettamente legato al caso concreto, rendendo difficile affermare un principio valevole per tutti gli Stati membri⁵⁸. Ciò vale, ancor di più, nell'ambito penitenziario, a causa delle caratteristiche profondamente diverse a seconda dell'ordinamento preso in considerazione, come dimostrato dal fatto che la stessa questione dello spazio minimo ha subito nel corso degli anni molti aggiustamenti e correzioni.

In definitiva, il problema sorge non solo nel caso più problematico in cui – come si è constatato – non sia facilmente individuabile una giurisprudenza consolidata⁵⁹, ma anche nell'ipotesi in cui la Corte Edu segua un orientamento uniforme.

Se, dunque, con l'art. 35-ter e con il riferimento al criterio del consolidamento si era cercato di garantire maggiore certezza del diritto, assicurando l'uniformità della giurisprudenza dei Tribunali di Sorveglianza a quella della Corte di Strasburgo, il risultato è stato, però, un cortocircuito del sistema, fonte di maggiori dubbi interpretativi rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere risolti, imponendo, allo stesso tempo, l'adozione di un meccanismo che "immobilizza" il giudice in un precedente di Strasburgo, facendogli perdere di vista il ricorrente e il caso concreto⁶⁰.

7. Una riflessione *construens*: ritrovare nell'ordinamento interno un meccanismo di tutela riflessa della C.E.D.U.

I rischi e i dubbi interpretativi connessi all'adozione del criterio del consolidamento, in uno con le numerose critiche che l'art. 35-ter o.p. ha ricevuto già all'indomani della sua

⁵⁶ Testualmente, D. Galliani, *Le briciole di pane, i giudici*, cit., p. 103.

⁵⁷ *Idem*, pp. 103 s. L'Autore, nell'asserire che manca un referente normativo al criterio del consolidamento, osserva come, semmai, l'art. 46 C.E.D.U., nello stabilire quando una sentenza della Corte E.D.U. è vincolante, differenzerebbe tra Stato parte resistente e Stato non parte. Si tratterebbe, in ogni caso, di una differenziazione che non convince troppo l'A., dal momento che ogni sentenza della Corte, pur riguardando solo lo Stato resistente, si basa anche su casi decisi nei confronti di altri Stati.

⁵⁸ G. Giostra, *Sub art. 35-ter ord. penit.*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, CEDAM, 2015, p. 418, con riferimento, non tanto al criterio generale del consolidamento, ma al rinvio mobile operato dall'art. 35-ter o.p., osserva criticamente come un riferimento mobile e mutevole alla giurisprudenza C.E.D.U. può generare qualche incertezza applicativa, sia perché richiede al giudice una interpretazione dell'interpretazione che la Corte dà della C.E.D.U., sapendo che la giurisdizione di questa è una pronuncia sul caso concreto che tiene conto di tante variabili, sia perché impone a questo di seguire le evoluzioni e le involuzioni della Corte di Strasburgo.

⁵⁹ Cfr. paragrafo che precede.

⁶⁰ *Idem*, p. 111.

introduzione⁶¹, impongono una riflessione sulla effettiva necessità di andare a ricercare al di fuori dell'ordinamento nazionale l'appiglio per assicurare una tutela processuale adeguata contro le condizioni di detenzione inumane e degradanti, o se, al contrario, sia possibile rinvenire all'interno del nostro ordinamento un riferimento normativo che consenta di rispettare, di riflesso, anche gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al sistema C.E.D.U.

E invero, il riferimento specifico all'art. 3 C.E.D.U. e alla giurisprudenza della Corte Edu, più che elementi irrinunciabili, sembrano una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti del Consiglio d'Europa, conseguente all'adozione della procedura pilota ex art. 46 C.E.D.U. in seguito alla condanna avvenuta con il caso Torreggiani⁶².

Infatti, se si considera che il contenuto dell'art. 3 C.E.D.U. è quasi interamente sovrapponibile a quello dell'art. 27, co. 3, Cost., ove l'art. 35-ter avesse invocato solo il "senso di umanità" che ogni pena deve rispettare, spogliandosi di qualsivoglia aggancio sovranazionale, ciò sarebbe stato sufficiente a garantire «una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia», e si sarebbe inserito, pur sempre, nell'ottica di sgravare la Corte di Strasburgo da ricorsi già pendenti o potenziali⁶³.

Fare riferimento all'art. 27, co. 3, Cost., vieppiù, non avrebbe determinato alcun abbassamento del grado di protezione dei diritti umani dei detenuti ma, anzi, avrebbe potuto consentire, in ipotesi, persino un innalzamento dei livelli di tutela, viceversa

⁶¹ Si pensi, ad esempio, alla applicabilità del rimedio agli internati, esclusi dal testo della norma — che menziona i soli detenuti — ma richiamati, viceversa, dalla rubrica della disposizione. Si pensi, poi, alla difficile interpretazione della nozione di "attualità" del pregiudizio, derivante dal rinvio esplicito che l'art. 35-ter fa all'art. 69, co. 6, lett. b), o.p., che, secondo un primo orientamento, costituirebbe vero e proprio presupposto o condizione dell'azione risarcitoria, con conseguente vuoto di tutela per coloro che, pur essendo detenuti al momento dell'esercizio del rimedio, lamentino un pregiudizio non più attuale, mentre, secondo un diverso orientamento, l'attualità del pregiudizio non andrebbe intesa come attualità della violazione, interpretazione che vanificherebbe sul piano pratico la tutela risarcitoria. Si consideri, infine, l'esiguità del criterio di quantificazione del risarcimento del danno, sia in forma specifica, se parametrato allo sconto di pena conseguente all'applicazione della liberazione anticipata ordinaria o speciale, sia per equivalente, se messo a confronto con l'art. 135 c.p., nonché la fissità di tale rimedio, nel senso che al giudice adito non è consentito, neppure entro una forbice di minimo e massimo predeterminata dal legislatore, commisurare l'entità del compenso all'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato (c.d. personalizzazione del danno), a fronte di situazioni evidentemente diverse tra loro sia sotto un profilo oggettivo che soggettivo. Si vedano, al riguardo, A. Della Bella, *Il risarcimento per detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal D.L. 92/2014*, in *Dir. pen. cont.*, 13 ottobre 2014; F. Fiorentin, *I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all'art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse*, in *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2014; G. Giostra, *Un pregiudizio "grave e attuale"? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit.*, in *Dir. pen. cont.*, Editoriale 24 gennaio 2015; Id., *Sub art. 35-ter o.p.*, cit., p. 414 ss; P. Gori, *Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione*, in *Questione Giustizia*, 2 ottobre 2014; E. Grisonich, *Ancora incertezze interpretative sull'art. 35-ter ord. pen.: dubbi in materia di ripartizione dell'onere della prova*, in *Dir. pen. cont.*, 1 ottobre 2018.

⁶² È vero che nel caso Torreggiani, la Corte Europea ha richiesto alle autorità nazionali di creare un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano «una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia». Tuttavia, tale formulazione non sembra imporre necessariamente che tale meccanismo operi un rinvio alla C.E.D.U. e all'interpretazione ad essa fornita dalla Corte, essendo invece irrinunciabile, piuttosto, che con tale meccanismo sia garantita una tutela efficace ed effettiva contro forme di detenzione in situazioni di eccessivo sovraffollamento.

⁶³ A. Della Bella, *Il risarcimento per detenuti vittime di sovraffollamento*, cit.

precluso nella situazione attuale a causa del rigido riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo che, come ricordato dalle stesse Sezioni Unite in commento, può precludere al giudice nazionale di offrire una tutela più elevata rispetto a quella ivi individuata⁶⁴.

Non essendoci dunque alcuna controindicazione, ma potendosi al contrario così risolvere alcuni dei problemi che la procedura in esame presenta, primo fra tutti quello di dover rintracciare l'orientamento più consolidato – e allo stesso tempo più adeguato – fra le innumerevoli pronunce della Corte Edu⁶⁵, sarebbe forse il caso di eliminare dall'art. 35-ter tutti i riferimenti alla C.E.D.U. e alla giurisprudenza di Strasburgo, per inserire, invece, un più generico riferimento al concetto di “umanità del trattamento penitenziario” che potrà essere poi liberamente interpretato dal giudice interno⁶⁶, nel rispetto della sua autonomia, alla luce delle circostanze del caso concreto, prendendo spunto, ogni volta che possa essere utile o necessario, dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Bibliografia.

- M.K. Addo, N. Grief, [Does article 3 of the European Convention on Human Rights enshrine absolute rights?](#), in *European Journal of International Law*, 9, 1998, pp. 510 ss.
- A. Albano, F. Picozzi, *Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo*, in *Cass. pen.*, 7-8, 2014, pp. 2672 ss.
- R. Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp Verlag AG, 1986
- I. Berlin, *Introduzione*, in Id., *Libertà*, Feltrinelli, 2005
- G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale. Contributo all'interpretazione della L. 11 agosto 2003, n. 228*, CEDAM, 2005
- F. Cassibba, A. Colella, *Art. 3*, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, 2017, pp. 64 ss.
- C. Cataneo, [Le Sezioni unite si pronunciano sui criteri di calcolo dello 'spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto e sul ruolo dei fattori compensativi nell'escludere la violazione dell'art. 3 CEDU](#), in *Sistema Penale*, 23 marzo 2021
- A. Della Bella, [Il risarcimento per detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal D.L. 92/2014](#), in *Dir. pen. cont.*, 13 ottobre 2014
- F. Fiorentin, [I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all'art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse](#), in *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2014

⁶⁴ Le Sezioni Unite citano, ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia, GS, 15/10/2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, nella quale si afferma che: «anche per quanto riguarda le modalità con cui – per valutare se esista un rischio reale per la persona interessata di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta – va calcolato lo spazio minimo di cui deve disporre una persona detenuta in una cella collettiva nella quale si trovino mobilio e infrastrutture sanitarie, bisogna, in assenza, allo stato attuale, di regole minime stabilite in materia dal diritto dell'Unione, tener conto dei criteri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo alla luce dell'art. 3 della C.E.D.U. [...] Occorre [...] sottolineare che, se certo è lecito per gli Stati membri prevedere, per il loro sistema penitenziario, standard minimi, in termini di condizioni di detenzione, più elevati di quelli risultanti dall'art. 4 della Carta e dall'art. 3 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nondimeno, uno Stato membro può, in quanto Stato membro di esecuzione, subordinare la consegna, allo Stato membro emittente, della persona oggetto di un mandato d'arresto Europeo unicamente al rispetto di questi ultimi standard, e non al rispetto di quelli risultanti dal proprio diritto nazionale».

⁶⁵ Se si considera che un'istanza ex art. 35-ter o.p. può essere rivolta per qualsiasi ipotesi di detenzione in condizioni inumane e degradanti, non necessariamente connesse al sovraffollamento, e che i ricorsi alla Corte E.D.U. con cui viene censurata la violazione dell'art. 3 sono quelli statisticamente più numerosi, ne consegue che rintracciare un orientamento consolidato è tutt'altro che scontato.

⁶⁶ Ricorda D. Galliani, *Le briciole di pane*, cit., p. 111, che il magistrato di sorveglianza, più di tutti gli altri giudici, non deve avere lo sguardo rivolto verso l'alto, ma verso il basso.

- F. Fiorentin, *Risarcimenti per la detenzione in condizioni inumane e degradanti: il giudice italiano guarda alla giurisprudenza Mursic (e oltre) per il bilanciamento dei criteri di accertamento*, in *Arch. pen.*, 2, 2017, pp. 724 ss.
- G. M. Flick, [Elogio della dignità \(se non ora quando?\)](#), in *Rivista AIC*, 4, 2014, pp. 1 ss.
- D. Galliani, [Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. Una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter o.p.](#), in *Dir. pen. cont.*, 12, 2018, pp. 73 ss.
- F. Gianfilippi, [Il letto \(di Procuste\) e le Sezioni Unite - sent. n. 6551/2021 -: il punto sugli spazi detentivi minimi e un'occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale e limiti all'apprezzamento del giudice nazionale](#), in *Giustizia Insieme*, 2 marzo 2021
- G. Giostra, *Sub art. 35-ter ord. penit.*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, CEDAM, 2015
- G. Giostra, [Un pregiudizio "grave e attuale"? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit.](#), in *Dir. pen. cont.*, Editoriale 24 gennaio 2015
- P. Gori, [Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione](#), in *Questione Giustizia*, 2 ottobre 2014
- E. Grisonich, [Ancora incertezze interpretative sull'art. 35-ter ord. pen.: dubbi in materia di ripartizione dell'onere della prova](#), in *Dir. pen. cont.*, 1 ottobre 2018
- J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, ed. it. a cura di L. Ceppa, Editori Laterza, 1996
- E. La Rosa, [È giunto finalmente il momento dell'introduzione del reato di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da troppo tempo atteso \(col rischio di un'ennesima occasione mancata\)](#), in *Rivista OIDU*, 3, 2017, pp. 360 ss.
- I. Marchi, [Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.](#), in *Dir. pen. cont.*, 7-8, 2017, pp. 155 ss.
- E. Scaroina, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Cacucci, 2017
- F. Viganò, [L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale](#), in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2, 2014, pp. 167 ss.